

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Venezia,

Al Signor PRESIDENTE
della Giunta regionale

SEDE



Oggetto: RISOLUZIONE N. 134

**CRIMINALIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA DELLA CANAPA: IL
GOVERNO FACCIA UN PASSO INDIETRO ED AVVIA UN DIALOGO
CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, BASATO SU DATI
SCIENTIFICI CERTI**

presentata il 7 giugno 2024 dalle Consigliere Ostanel e Guarda

Trasmetto in allegato copia della risoluzione indicata in oggetto, la quale verrà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale a norma e con le modalità di cui agli articoli 39 e 122 del Regolamento.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

CC/sdl

07/06/2024 11:55

Rif. Prot. 8237/2024

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701417 *tel*
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 134

CRIMINALIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA DELLA CANAPA: IL GOVERNO FACCIA UN PASSO INDIETRO ED AVVIA UN DIALOGO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, BASATO SU DATI SCIENTIFICI CERTI

presentata il 7 giugno 2024 dalle Consigliere Ostanel e Guarda

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- il 22 gennaio 2024 veniva presentato alla Camera dei deputati dai Ministri dell'Interno, Piantedosi, della Giustizia, Nordio, e della Difesa, Crosetto, un disegno di legge relativo a "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario";
- nella seduta del 29 maggio 2024 delle Commissioni permanenti riunite Affari costituzionali e Giustizia, il Governo ha depositato l'emendamento 13.06. che, *«al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assunto, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale»*, modifica la legge 2 dicembre 2016, n. 242, aggiungendo all'art. 2 il c. 4 così formulato: *«È vietata l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.) coltivata ai sensi del comma 1, anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»*;
- la citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, relativa 'Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa', permette la coltivazione della canapa (scientificamente nota come Cannabis sativa L.) esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, esclusi quelli farmaceutici, utilizzando sementi certificate conformi alla normativa di

settore, secondo le indicazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- le varietà di canapa autorizzate dalla legge 242/2016 sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002. Queste piante non rientrano nel campo di applicazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope poiché hanno un contenuto di THC pari o inferiore allo 0,2%. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 242/2016, la coltivazione di queste varietà è consentita senza necessità di autorizzazione, richiesta invece per la coltivazione di canapa ad alto contenuto di Δ -9-tetraidrocannabinolo (THC) e Δ -8-trans-tetraidrocannabinolo (THC);

- gli usi della canapa autorizzati dalla legge 242/2016 includono alimenti e cosmetici prodotti nel rispetto delle discipline di settore, semilavorati come fibra, canapulo, polveri, cippato e olio carburanti per l'industria e l'artigianato, inclusi quelli energetici con l'uso della canapa come biomassa limitato all'autoproduzione energetica aziendale, materiale per il sovescio, materiale organico per bioingegneria e bioedilizia, materiale per la fitodepurazione di siti inquinati, coltivazioni per attività didattiche, dimostrative e di ricerca da parte di istituti pubblici o privati e coltivazioni destinate al florovivaismo;

CONSIDERATO che il 25 gennaio 2023 il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, annullando il “Decreto ministeriale adottato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della salute del 21 gennaio 2022 recante l’elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee” e, riprendendo una precedente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ricordava che *«la normativa nazionale di ciascun Stato membro può limitare l’utilizzo delle parti della pianta soltanto se tale limitazione sia strettamente indispensabile a tutelare il diritto alla salute pubblica, purché ciò non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento»*, richiamando il concetto secondo il quale, nella sua attività di gestione del rischio, la pubblica amministrazione deve tutelare interessi contrapposti con diverse gradazioni, adottando una prospettiva dinamica e evitando soluzioni preconcepite, escluse a priori per mancanza di certezza scientifica;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la legge regionale n. 36 dell’8 agosto 2019 relativa a “Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa (Canapa sativa L.)” all’art. 1 dichiara che la Regione del Veneto *«al fine di favorire la multifunzionalità e la competitività delle imprese agricole, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, sostiene e promuove la coltivazione e la filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa (Canapa sativa L.) nonché la creazione di filiere regionali finalizzate alla coltivazione e trasformazione della canapa, attraverso l’integrazione fra i processi produttivi agricoli e quelli industriali»*;

- nella seduta del 20 aprile 2021 il Consiglio regionale approvava la mozione 40 sottoscritta dalle Consigliere Guarda, Zottis, Ostanel, Baldin e dal Consigliere Zanoni che impegnava la Giunta *«ad attivarsi presso il Governo e il Parlamento affinché si giunga in tempi rapidi al rilancio effettivo della filiera della Canapa Sativa L.»*;

OSSERVATO CHE:

- secondo Coldiretti nel giro di cinque anni sono aumentati di dieci volte i terreni coltivati con canapa, dai 400 ettari del 2013 a quasi 4000 nel 2018;
- attualmente l'associazione Imprenditori Canapa Italia stima che l'industria legata alla canapa impiega nel nostro paese circa 30 mila persone, con 3 mila aziende che producono un fatturato annuo intorno ai 500 milioni di euro;
- forte preoccupazione per il provvedimento in discussione è stata espressa anche dalla Confederazione Agricoltori Italiani (CIA) poiché l'emendamento al disegno di legge sulla sicurezza penalizzerebbe molto gli agricoltori che nel corso degli anni hanno investito in una cultura legale e ad alto valore aggiunto. Si rischiano pesanti ricadute su filiere agro industriali di eccellenza come la cosmesi, il florovivaismo, gli integratori alimentari, il settore dell'erboristeria che poco hanno a che fare con le sostanze stupefacenti;

esprime

la propria preoccupazione per i rischi alla filiera e alle aziende coinvolte che l'approvazione del provvedimento in oggetto potrebbe portare, nonché il suo sostegno alle aziende e alle associazioni di categoria;

esorta

il Governo ed il Parlamento affinché riconsiderino l'emendamento presentato utilizzando l'occasione per instaurare un confronto con le associazioni di categoria anche con l'obiettivo di raggiungere una nuova normativa nazionale coerente con le richieste delle aziende e del mercato che eviti la via della criminalizzazione ma si basi su dati scientifici certi;

dispone

l'invio della presente risoluzione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai componenti del Parlamento eletti nella Regione del Veneto alle ultime elezioni politiche.